



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0028125 P-4.8.2.8
del 14/10/2022



42517025

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un parco eolico e delle relative opere connesse, denominato "Gomoretta", ubicato nei comuni di Bitti (NU), Orune (NU) e Buddusò (SS).

Progetto presentato dalla Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.a.
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Avv. dello Stato

Sergio Fiorentino



3718

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 10 OTTOBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 25, rubricato "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA";

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il Piano paesaggistico regionale della regione Sardegna (PPR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Sardegna del 5 settembre 2006, n. 36/7;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 40/11 del 7 agosto 2015 recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna del 27 novembre 2020, n. 59/90, recante "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato in "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato in "Ministero della cultura";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTE la nota n. 17727 del 28 luglio 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, riferito al progetto di impianto eolico denominato "Gomoretta" e delle relative opere elettriche e infrastrutture connesse, localizzato nei Comuni di Bitti (NU), Orune (NU) e Buddusò (SS), presentato dalla società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.a.;

ATTESO che il progetto prevede l'installazione di 13 aerogeneratori - con altezza al mozzo pari a 84 metri e rotori del diametro di 132 metri - aventi una potenza di 3,465 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 45,045 MW, nonché delle relative opere accessorie;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.a., con nota del 13 dicembre 2017, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 25 gennaio 2018;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale- VIA e VAS;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente, al fine della consultazione del pubblico, avvenuta in data 7 gennaio 2019;

VISTA la nota n. 16395 del 13 giugno 2019, con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi alla realizzazione del progetto, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota n. 30383-P del 24 ottobre 2019, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo sull'impianto in esame, basato anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota n. 4908 del 24 aprile 2019;

VISTA la nota dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS del 23 marzo 2018, la nota della regione Sardegna, Assessorato della difesa dell'ambiente, n. 7022 del 26 marzo 2018 (ivi compresi i richiamati pareri resi dai competenti Servizi regionali) nonché la nota n. 8082 dell'11 aprile 2018 dell'Agenzia Forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna - FORESTAS;

VISTO il parere n. 3387 dell'8 maggio 2020, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha espresso parere negativo sul menzionato progetto;

VISTO il successivo parere n. 124 del 6 luglio 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha ritenuto sussistenti le condizioni per sottoporre a una nuova valutazione la documentazione presentata dal proponente relativamente al progetto in esame;

VISTO il successivo parere n. 160 del 18 ottobre 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, sul menzionato progetto;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nel citato parere, ha sottolineato che nel contesto territoriale interessato, di particolare pregio paesaggistico, ricadono numerosi beni di interesse archeologico e che gli stessi costituiscono un "sistema di emergenze storiche e simboliche" relative all'epoca nuragica;

RILEVATO che il citato Ministero della cultura ha rappresentato che all'esito del censimento archeologico eseguito dal proponente, sono stati censiti, all'interno dell'area buffer di riferimento, 110 siti archeologici, fra i quali "menhir", "pozzi e fonti sacre nuragici";

RILEVATO che, a giudizio del Ministero della cultura, "l'impianto progettato si inserirebbe in un ambito dalla completa naturalità rurale, in cui si alterano campi coltivati, pascoli e aree coperte da bosco", per cui la realizzazione del progetto in esame determinerebbe una



Presidenza del Consiglio dei Ministri

"inevitabile riduzione della naturalità dei luoghi", causando una compromissione dell'assetto figurativo e storico-identitario dell'area, in contrasto con il citato Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Sardegna;

RILEVATO, altresì, che la realizzazione dell'impianto andrebbe ad interferire col "paesaggio agroforestale tipico delle zone interne, su cui si basa l'economia della zona, caratterizzata da zone collinari utilizzate per il pascolo del bestiame, intervallate da aree ricoperte da vegetazioni arboree ed arbustive, ed altre ricoperte da un fitto bosco salvaguardate dai cantieri dell'Agenzia Forestas";

ATTESO che, ad avviso del Ministero della cultura, quattro turbine, in particolare gli aerogeneratori G1, G2, G8 e G9, ricadono nell'area di non idoneità (*buffer*) di 1600 metri dai beni tutelati, come definita dalla menzionata delibera di Giunta regionale n. 40/11 del 7 agosto 2015;

ATTESO che il Ministero della cultura ha evidenziato l'impatto visivo dell'intervento, che, oltre a comportare un'alterazione della naturale morfologia del terreno, risulta visibile, da una distanza pari a 12 chilometri, dall'abitato di Nuoro e, in particolare, dal Monte Ortobene e dal centro storico di Orune, zone vincolate, rispettivamente, con decreti ministeriali del 10 marzo 1956 e del 23 febbraio 1952;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 8633 pubblicata il 27 dicembre 2021, con la quale sono state respinte le doglianze mosse dalla Società proponente avverso il menzionato parere tecnico istruttorio negativo n. 30383 del 24 ottobre 2019 del Ministero della cultura e la citata DGR n. 40/11 del 7 agosto 2015 della regione Sardegna;

PRESO ATTO che, nella citata sentenza n. 8633, il Consiglio di Stato ha chiarito che la richiamata DGR n. 40/11 del 7 agosto 2015 costituisce un mero strumento di ausilio in sede di valutazione di impatto ambientale e non incide direttamente nelle posizioni soggettive dei proponenti;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di almeno 1 GW a partire dall'anno 2021 e che, sulla stessa linea, il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono anche attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che nell'area interessata dagli interventi non sono presenti beni tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e che, inoltre, il progetto "non interferisce direttamente con siti appartenenti alla Rete Natura 2000 della Sardegna o con aree protette", come confermato dallo stesso Ministero della cultura nel citato parere istruttorio;

CONSIDERATO, inoltre, che il progetto non ricade direttamente su aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

CONSIDERATO che, come risulta dai citati pareri della Commissione tecnica, non sussistono interazioni tra i beni archeologici e le opere in progetto e che le aree interessate non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del citato decreto legislativo n. 42 del 2004;

CONSIDERATO che i siti interessati dal progetto sono rappresentati da suoli agricoli e che, a norma del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile possono essere collocati in zone classificate agricole;

RILEVATO, inoltre, che le aree non idonee, identificate dalla citata D.G.R. n. 40/11 del 7 agosto 2015, determinano "nei siti e nelle aree individuati, un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione", non comportando alcuna preclusione aprioristica e che in tal senso anche le fasce di rispetto (c.d. aree *buffer*) non possono essere interpretate come distanze minime inderogabili;

CONSIDERATO che "la realizzazione del parco eolico non determinerebbe effetti visivi negativi tali da pregiudicare il paesaggio in maniera rilevante" e che la vegetazione ad alto fusto circostante avrebbe un effetto c.d. schermante, che di fatto ne ostacolerebbe la visibilità, come evidenziato dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS nel citato parere n. 3387 dell'8 maggio 2019;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico denominato "Gomoretta", da realizzarsi in agro dei Comuni di Bitti (NU), Orune (NU) e Buddusò (SS), della Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.a., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 160 del 18 ottobre 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI